

ALLEGATO I

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

(1) nella categoria 01.10 («Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia»):

a) la voce «E 407 Carragenina» è sostituita dalla seguente:

«E 407	Carragenina	300	(X)»	
--------	-------------	-----	------	--

b) la voce «E 410 Farina di semi di carrube» è sostituita dalla seguente:

«E 410	Farina di semi di carrube	10 000	(X)»	
--------	---------------------------	--------	------	--

c) la voce «E 412 Gomma di guar» è sostituita dalla seguente:

«E 412	Gomma di guar	10 000	(X)»	
--------	---------------	--------	------	--

d) la voce «E 414 Gomma arabica (gomma d'acacia)» è sostituita dalla seguente:

«E 414	Gomma arabica (gomma d'acacia)	10 000	(X)»	
--------	--------------------------------	--------	------	--

e) la voce «E 415 Gomma di xanthan» è sostituita dalla seguente:

«E 415	Gomma di xanthan	10 000	(X)»	
--------	------------------	--------	------	--

f) la voce «E 440 Pectine» è sostituita dalla seguente:

		«E 440	Pectine	5 000	(X)»	
--	--	--------	---------	-------	------	--

g) la nota (21) è soppressa;

h) dopo la nota (44) è inserita la nuova nota (X):

«X) Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 407, E 410, E 412, E 414, E 415 ed E 440, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare»;

(2) nella categoria 13.1.1 («Formule per lattanti, quali definite dal regolamento (UE) n. 609/2013»), la voce «E 412 Gomma di guar» è soppressa;

(3) nella categoria 13.1.5.1 («Alimenti a fini medici speciali, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013, destinati ai lattanti»):

a) la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Si applicano gli additivi delle categorie 13.1.1 e 13.1.2, tranne E 412»;

b) la voce «E 410 Farina di semi di carrube» è sostituita dalla seguente:

«E 410	Farina di semi di carrube	5 300		A partire dalla nascita nei prodotti destinati a ridurre il reflusso gastroesofageo»
--------	---------------------------	-------	--	--

- c) la voce «E 412 Gomma di guar» è soppressa;
- d) la voce «E 440 Pectine» è sostituita dalla seguente:

«E 440	Pectine	4 000		A partire dalla nascita nei prodotti utilizzati in caso di disordini gastrointestinali»
--------	---------	-------	--	---

- e) la voce «E 1450 Ottenilsuccinato di amido e sodio» è sostituita dalla seguente:

«E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	20 000		Solo in formule per lattanti e formule di proseguimento Periodo di applicazione: fino al 18 febbraio 2028
E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	10 000		Solo in formule per lattanti e formule di proseguimento Periodo di applicazione: dal 18 febbraio 2028»

- (4) nella categoria 13.1.5.2 («Alimenti a fini medici speciali, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013, destinati ai lattanti dai quattro mesi di età e ai bambini nella prima infanzia»):
- a) la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Si applicano gli additivi delle categorie 13.1.2 e 13.1.3, tranne E 270, E 333, E 341 ed E 412.»;
- b) la voce «E 410 Farina di semi di carrube» è sostituita dalla seguente:

«E 410	Farina di semi di carrube	5 300		A partire dalla nascita nei prodotti destinati a ridurre il reflusso gastroesofageo»
--------	---------------------------	-------	--	--

- c) la voce «E 412 Gomma di guar» è sostituita dalla seguente:

«E 412	Gomma di guar	10 000		A partire dalla nascita nei prodotti sotto forma di preparati liquidi contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati Periodo di applicazione: fino al 27 aprile 2027»
--------	---------------	--------	--	--

- d) la voce «E 440 Pectine» è sostituita dalla seguente:

«E 440	Pectine	4 000		A partire dalla nascita nei prodotti utilizzati in caso di disordini gastrointestinali»
--------	---------	-------	--	---

- e) la voce «E 1450 Ottenilsuccinato di amido e sodio» è sostituita dalla seguente:

«E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	20 000		Periodo di applicazione: fino al 18 febbraio 2028
E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	10 000		Periodo di applicazione: dal 18 febbraio 2028»